

N. 3099/21 R.G.N.R. mod. 21
N. 1225/22 R.G.G.I.P.
N. 191/23 R. SENT.
N. R. ESEC.
N. Camp. Pen.
Redatta scheda il



Tribunale di Vercelli
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, dr. Claudio PASSERINI, all'odierna udienza ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

all'esito del giudizio abbreviato nel procedimento penale in epigrafe indicato

CONTRO

_____ nato il 26.3.1997 a Benin City (Nigeria),
libero, presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Eleonora VILARDI del Foro di Torino, domiciliatario
(nomina ed elezione di domicilio dep. il 24.06.2022)

IMPUTATO

*del reato previsto e punito dall'art. 7 c. 1 Decreto Legge n.4/2019 c.m. dalla legge 26 del 2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di Cittadinanza, nella domanda presentata in data 17.10.2020 al relativo portale INPS, dichiarava contrariamente al vero la sussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, atteso che la stessa risulta risiedere formalmente sul territorio nazionale dal 04/08/2017 e avervi fatto ingresso in epoca anteriore e prossima al 07/05/2017 (data del primo fotosegnalamento stranieri ex art. 5 c. 2 bis D.lgs. 286/1998).
In Santhià, il 17/10/2020.*

Identificata la persona offesa in:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. J.' or similar.

INPS-Direzione Provinciale di Vercelli, in persona del Direttore pro tempore (non comparsa);

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- 1) Pubblico Ministero: chiede affermarsi la penale responsabilità dell'odierno imputato per i reati ascrittigli e considerata la diminuente per la scelta del rito condannarsi l'imputato ad una pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione così determinata
Pena Base 3 anni di reclusione
Ridotta per applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione
Ridotta per il rito ad una pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
- 2) Difensore dell'imputato: chiede in principalità sentenza di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo ed i subordinate assoluzione per particolare tenuità del fatto in ulteriore subordinate previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche contenersi la pena nel minimo edittale con applicazione dei doppi benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'odierna udienza, tenutasi davanti a questo G.I.P. per statuire sulla richiesta di rito abbreviato ritualmente formulata dall'imputato in sede di udienza preliminare ed ammessa, assunte le dichiarazioni spontanee dall'imputato, le parti formulavano ed illustravano le conclusioni sopra riportate.

Il Giudice osserva, preliminarmente, che sussistono le condizioni per lo svolgimento del processo nelle forme del rito abbreviato, essendo possibile la decisione sulla base degli atti depositati dal Pubblico Ministero e delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato.

L'attribuzione dei fatti di cui in imputazione risulta documentalmente dagli atti del fascicolo laddove emerge che l'imputato, acquisita la residenza in Italia in quanto proveniente dal paese di origine il 04.08.2017, a seguito di sbarco in Italia avvenuto il 07.05.2017 (cfr. cnr e certificato di residenza storico allegato alla c.n.r.), ha presentato in data 17.10.2020 la domanda meglio indicata nel capo di imputazione, percependo il beneficio da novembre 2020 a maggio 2021, per complessivi € 3.972,50 (cfr. cnr e documentazione amministrativa acquisita; la relativa aggravante non risulta comunque contestata).

Del resto, la stessa imputato ha sostanzialmente ammesso le circostanze sopra indicate, con le dichiarazioni rese in sede di dichiarazioni spontanee.

Risulta pertanto provato che l'imputato abbia inoltrato all'INPS la dichiarazione sostitutiva unica sulla base delle quali veniva erogato il reddito di cittadinanza, con le quote e per l'ammontare non dovuti, sempre nei termini di cui al capo di imputazione,

PDF Eraser Free

avendo falsamente attestato di risiedere in Italia da almeno dieci anni al momento della domanda.

Deve osservarsi come la giurisprudenza ha già affermato il principio in virtù del quale: *“Integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.”* (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5289 del 25/10/2019 Cc. (dep. 10/02/2020) Rv. 278573 - 01), trattandosi di reati di condotta e di pericolo, in quanto diretti a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione dei soggetti che intendono accedere o già hanno visto riconoscersi il "reddito di cittadinanza", in attuazione del generale "principio antielusivo".

Nella fattispecie ora in esame, la condotta assume rilievo penale anche in base al secondo orientamento espresso dalla Suprema Corte, maggiormente condivisibile per la maggiore aderenza al dato testuale della norma, in virtù del quale: *“Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto.* (In motivazione, la Corte ha chiarito che il legislatore, con l'espressione "al fine di ottenere indebitamente il beneficio", ha inteso tipizzare, in termini di concretezza, il pericolo derivante dalla falsità o dall'omissività delle dichiarazioni, limitandone la rilevanza ai soli casi in cui l'intento dell'agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto)” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 44366 del 15/09/2021 Cc. (dep. 01/12/2021) Rv. 282336 – 01).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la Suprema Corte, nella medesima sentenza da ultimo citata, si è così espressa in relazione alla portata da attribuire all'avverbio indebitamente: *“Ritiene questo Collegio che con tale avverbio - presente, invece, nella normativa precettiva ora rilevante - si sia inteso fare riferimento non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento; cosa che il riferimento alla non dovutezza del beneficio, cioè alla mancanza degli*

PDF Eraser Free

elementi per la instaurazione del rapporto "obbligatorio" sostanziale a carico dello Stato, fa d'altra parte ritenere".

Infatti è pacifico, comunque documentalmente provato come sopra indicato, che l'imputato, al momento della domanda, non fosse (come falsamente autodichiarato) residente in Italia da almeno dieci anni, né in base alle risultanze anagrafiche, né in base ai criteri di fatto stabiliti dall'art. 43 c.c., il che toglie rilievo alle considerazioni di cui alla nota n. 3803 del 14.4.2020 del Ministero del Lavoro, laddove ha attribuito specifico rilievo al dato fattuale, discordante dalle risultanze anagrafiche, in quanto costituenti una presunzione non assoluta del luogo di residenza dell'interessato (il quale può fornire con altri mezzi la prova di una residenza di fatto protrattasi per il tempo richiesto), osservandosi che il requisito decennale è stato già giudicato illegittimo dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 44/2020) e discriminatorio ai sensi dell'art. 21 Carta dei diritti U.E., ammettendo quindi la possibilità di considerare per l'accesso al beneficio la residenza effettiva, in luogo della residenza anagrafica.

Manca pertanto, alla data di presentazione dell'istanza, come indicata nel capo di imputazione, il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni di cui all'art. 2 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. L. 28 marzo 2019, n. 26, a mente del quale il beneficio per cui si discute: *"è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: [...] 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo"*.

Il rilievo sostanziale di tale requisito, oltre che dal dato testuale della norma da ultimo indicata, emerge dalla natura del beneficio, da ritenersi non meramente assistenziale, come più volte ormai chiarito anche in recenti sentenze della Corte Costituzionale.

Secondo la Consulta *"il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del*



PDF Eraser Free

nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019)" (C. Cost. 19/2022).

La disciplina del reddito di cittadinanza, dunque, *"definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica.*

Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità.

Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile – di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) – diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona (sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020).

Si pensi anche alla pensione di cittadinanza – prevista dallo stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito,

per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni – che è una misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane; o ancora all'assegno sociale – riconosciuto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a coloro che abbiano compiuto 65 (ora 67) anni di età e siano titolari di un reddito al di sotto della soglia di legge – volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza. [...] Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo" (C. Cost. 126/2021).

Il reddito di cittadinanza, pertanto, è volto a garantire a persone (o nuclei familiari) in difficoltà economica un reddito, mentre è in corso un tentativo di inserimento nel mondo del lavoro e per tale motivo il requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo è stato giudicato costituzionalmente legittimo.

Medesime argomentazioni possono essere utilizzate per il requisito della residenza almeno decennale.



PDF Eraser Free

La difesa ha insistito sull'assenza dell'elemento soggettivo nel reato contestato, essendosi l'imputato limitata, come indicato in sede di dichiarazioni spontanee, ad effettuare la domanda presso il CAAF su consiglio di un amico, nonostante lo stesso non fosse in possesso del requisito in esame, neppure richiestole dal personale dell'Ente.

Tali asserzioni risultano, oltre che prive di ogni riscontro, altresì inverosimili, non apparendo plausibile che lo stesso non fosse stato reso edotto, in seguito all'assistenza a lui fornita per la compilazione dell'autodichiarazione, anche della necessità della sussistenza del requisito ora in esame.

Tali considerazioni escludono altresì la possibilità di rinvenire, nella fattispecie ora in esame, l'istituto, di creazione giurisprudenziale, dell'inevitabilità dell'errore di diritto, come ricostruito da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43646 del 22/06/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251045 – 01 e da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8410 del 25/10/2017 Cc. (dep. 21/02/2018) Rv. 272572 – 01, avuto mente all'assistenza fornita all'imputato nella compilazione della documentazione richiesta, proprio a causa delle sue condizioni e qualità personali, non sussistendo elementi dai quali desumere, o ritenere probabile, che sia stata omessa la spiegazione del requisito ora in esame all'imputato, requisito falsamente dichiarato da quest'ultima.

In caso contrario risulterebbe del tutto frustrata la ragion d'essere della norma incriminatrice, alla luce delle considerazioni già sopra sviluppate, trattandosi in ogni caso di reato di condotta e di pericolo, in quanto diretto a tutelare l'amministrazione contro mendaci e omissioni circa l'effettiva situazione dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al "reddito di cittadinanza", in attuazione del generale "principio antielusivo": sarebbe infatti possibile chiedere indistintamente il reddito di cittadinanza e goderne fino ad (eventuale) verifica, giustificandosi poi nel senso che si era inoltrata l'istanza senza porre attenzione al possesso dei requisiti, poiché nessuno – né "gli amici", né il C.A.F., né "l'ufficio postale" – aveva obiettato alcunché.

La **qualificazione giuridica** dei fatti appare corretta.

Rileva peraltro che, dall'esame degli elementi contenuti nella notizia di reato e negli altri allegati contenuti nel fascicolo del P.M., l'imputato va mandato assolto, trovando applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Risulta infatti che il reato rientra nei parametri edittali fissati dall'art. 131 bis c.p.; che l'indagato è incensurato e di giovane età e che l'offesa, da ritenersi episodica e per finalità non riprovevoli (atteso tra l'altro che l'imputato, non appena trovato un lavoro, ha chiesto la revoca della provvidenza, come spontaneamente dichiarato ed in assenza di motivi per



PDF Eraser Free

dubitare) , è di speciale tenuità, in particolare tenuto conto dell'assenza di danni apprezzabili cagionati dalla condotta, risultando quindi il reato non punibile ai sensi della norma citata

Si indica ex art. 544 c. 3 c.p.p. il termine per il deposito della motivazione in 60 giorni, stante la complessità della motivazione in relazione alla gravità delle imputazioni, in uno con il carico di lavoro dell'Ufficio.

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 530 c.p.p.,

ASSOLVE

dal reato contestato, per essere lo stesso non punibile ex art. 131 bis c.p.

Motivazione entro 60 giorni

Vercelli, 16.05.2023.

IL S.P.
Dr. Claudio Passerini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

IL COLLABORATORE

